



COMUNE di TOCCO CAUDIO

Provincia di Benevento

Piazza Municipio, n. 1 – 82030 Tocco Caudio (BN)

Tel: 0824/888235 – Fax: 0824/888454

P.Iva: 00166730622 - Codice Fiscale: 80001730623

e-mail: info@comune.toccoaudio.bn.it

posta elettronica certificata: comune.toccoaudio@pcert.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 28/06/2021	OGGETTO: Approvazione piano economico finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2021.
-------------------------	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **18:41** nella sala delle adunanze del Comune di Tocco Caudio, situata in Piazza Municipio, 1 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di prima convocazione convocazione e in seduta Pubblica.

Risultano all'appello nominale presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Gennaro CAPORASO	Sindaco	Si	
Ruggiero SALA	Consigliere	Si	
Giuseppe TONTOLI	Consigliere		Si
Vincenzo CAPASSO	Consigliere	Si	
Cosimo CAPASSO	Presidente del Consiglio	Si	
Andrea LOIA	Consigliere	Si	
Giambattista TONTOLI	Consigliere	Si	
Antonio SPITALETTA	Consigliere	Si	
Raffaele CONCIA	Consigliere		Si
Giuliano CALVANESE	Consigliere		Si
Angelo Fausto VILLANI	Consigliere		Si

Totale Presenti: 7	Totale Assenti: 4
---------------------------	--------------------------

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio: **Cosimo CAPASSO**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott.ssa Maria Feleppa**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita alla trattazione dell'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

N. 17 del 28/06/2021

OGGETTO: Approvazione piano economico finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2021.

Il Presidente introduce il quarto punto all'o.d.g. e cede la parola al Sindaco.

Il sindaco dice che le tariffe sono ad oggi invariate.

Non seguono interventi da parte di altri consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo,

procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Benevento, cui appartiene il Comune di Tocco Caudio, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Ambito Territoriale Ottimale Benevento;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario del comune di Tocco Caudio ammonta ad € 191.877,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che con determinazione di validazione n. 101 del 17 giugno 2021 dell'Ambito Territoriale Ottimale Benevento del Direttore Generale ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni* del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...”*;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di*

riferimento del PEF) ...”;

Visto l'Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso, necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella determina di validazione n. 101 del 17.06.2021 dell'Ato Rifiuti di Benevento;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è:

- gestito in economia fino al 31.03.2021;
- esternalizzato alla società Ecologia Panella Srl, a partire dal 01.04.2021;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021, in ragione della situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19, delle agevolazioni nei confronti di quelle attività commerciali penalizzate dalle chiusure imposte dai vari decreti emergenziali che viene determinata nello sconto del 43,20% della parte variabile della tariffa, il cui costo di € 6.913,00 viene finanziato con il trasferimento previsto dal Decreto "SOSTEGNI BIS" Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 in G.U. n. 123 del 25 maggio 2021. Le agevolazioni a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 sono applicate in riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa variabile per la TARI anno 2021 dai soggetti passivi aventi diritto che, alla data del 31 dicembre 2020, sono iscritti nelle liste di carico Tari di questo ente;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente e validato dall'Ato rifiuti di Benevento, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 191.877,00, così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 75.563,00
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 116.313,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 e conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29.12.2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'**Allegato B)** relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato C)** relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, non eccede quello relativo all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;
- ai sensi dell'art. 4.5 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del servizio competente, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'Allegato A) - Piano Economico Finanziario anno 2021, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso, necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella determina di validazione n. 101 del 17.06.2021 dell'Ato Rifiuti di Benevento;
- 2) di approvare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'**Allegato B)** relativa alle utenze domestiche e alla **Allegato C)** relativa alle utenze non domestiche;
- 4) di quantificare in € 191.877,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di stabilire, per l'anno 2021, in ragione della situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19, delle agevolazioni nei confronti di quelle attività commerciali penalizzate dalle chiusure imposte dai vari decreti emergenziali che viene determinata nello sconto del 43,20% della parte variabile della tariffa, il cui costo di € 6.913,00 viene finanziato con il trasferimento previsto dal Decreto "SOSTEGNI BIS" Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 in G.U. n. 123 del 25 maggio 2021. Le

agevolazioni a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 sono applicate in riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa variabile per la TARI anno 2021 dai soggetti passivi aventi diritto che, alla data del 31 dicembre 2020, sono iscritti nelle liste di carico Tari di questo ente;

- 7) Di stabilire, conseguentemente, che, il pagamento del tributo dovuto per l'anno 2021 sia versato entro le seguenti scadenze, previa consegna ai contribuenti di specifici avvisi di pagamento:
- 1° rata entro il 30/09/2021;
 - 2° rata entro il 31/10/2021;
 - 3° rata entro il 30/11/2021;
- 8) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;
- 9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione riportante analogo esito, resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e s.m.i. parere **Favorevole**.

Data, 21/06/2021

**Responsabile Area 2 – Economico Finanziaria e
Tributi**
f.to Dott Saverio CALVANESE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile di ragioneria, in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.18/08/2000 n.267 parere **Favorevole**.

Data, 21/06/2021

Responsabile Area 2 – Economico Finanziaria e Tributi
f.to Dott Saverio CALVANESE

Il presente verbale viene così sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
f.to Cosimo CAPASSO**

**Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Feleppa**

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il **30/06/2021** al n. **403/2021** per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, **30/06/2021**

**Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Feleppa**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/06/2021, perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 30/06/2021

**Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Feleppa**

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.

Dalla Residenza comunale, 30/06/2021

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Feleppa**
